




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ci si può rifiutare di firmare l'autocertificazione?

Autore: Paolo Remer | 15/04/2020



Se vieni beccato in giro senza un motivo valido ti potrebbe venire la tentazione di non firmare il modulo di autocertificazione, ma non è una buona idea.

Tra i dubbi sull'ormai famoso [modulo di autocertificazione](#) necessario per giustificare le uscite da casa e gli spostamenti durante l'attuale periodo di emergenza Coronavirus ce n'è uno molto diffuso e che ancora non è stato chiarito: **ci si può rifiutare di firmare l'autocertificazione?**

La tentazione ti potrebbe venire se vieni fermato fuori di casa senza un **motivo valido per uscire**: ti sarà chiesto dagli organi di controllo di fornire una ragione del tuo spostamento e dovrai farlo con una tua dichiarazione, da rendere nelle forme dell'autocertificazione.

Sappiamo bene che per uscire di casa bisogna munirsi del **modello** apposito ([clicca qui per scaricare l'ultima versione aggiornata](#)) proprio per dare conto dei motivi di necessità; se si è sprovvisti del modulo cartaceo perché, ad esempio, non abbiamo la stampante a casa ce lo forniranno gli operatori e lo potremo compilare sul momento (non vanno bene invece le [app su smartphone](#)); sappiamo anche che bisogna compilarlo ed esibirlo all'atto del controllo da parte delle forze di Polizia.

Conosciamo ormai abbastanza bene anche il **contenuto** che il modello prevede: dall'indicazione delle proprie **generalità** (compreso il domicilio, se diverso dalla residenza, e il numero di telefono), alle **dichiarazioni** da rendere - che sono impegnative, come ora vedremo - fino all'esposizione precisa dei motivi che rendono necessario lo spostamento.

Sono i **motivi** tassativi e prestabiliti che consentono di derogare alle misure di contenimento e all'obbligo generale del "restare a casa": le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, come andare a fare la spesa o in farmacia, i motivi di salute o i casi di "assoluta urgenza" che richiedono lo spostamento in un Comune diverso.

È tutto scritto nel modello precompilato e si tratta di scegliere la causa che fa al caso nostro, eventualmente integrandola con le descrizioni particolari da riportare nelle righe apposite, lasciate in bianco sul prestampato. Ma al termine di tutto questo c'è un altro requisito fondamentale: la **sottoscrizione**, cioè la firma di chi rilascia questa autodichiarazione. Ti chiederai: è possibile ometterla oppure no? E in caso affermativo, **cosa succede a chi non vuole firmare** il modulo di autocertificazione? Ci sono sanzioni per il rifiuto?

I **decreti** del presidente del Consiglio dei ministri che hanno introdotto (e poi integrato e modificato fino alla versione attuale) i vari moduli dell'autocertificazione non prevedono espressamente questa eventualità di firma assente o rifiutata e neppure le **Faq del ministero dell'Interno** forniscono una risposta a questa domanda dei cittadini. Ma la risposta, come vedrai proseguendo la lettura, è "nascosta" nelle norme a monte dell'autocertificazione stessa.

Infatti, è possibile individuare quali sono le conseguenze della mancata firma in base ai principi generali sulle autocertificazioni, sul **rifiuto di sottoscrivere** atti dovuti e sulle sanzioni penali in caso di mendacio.

Bisogna anche tenere presente che l'autocertificazione è un **atto privato** che viene rilasciato ad un pubblico ufficiale - l'operatore delle **forze di Polizia**, compresa la Municipale - che tratterrà il documento e sulla base di esso potrà effettuare **controlli più approfonditi** per verificare se quanto dichiarato è vero oppure no; ma se non c'è o non viene firmata nulla cambia perché le regole e le sanzioni per le trasgressioni ai divieti sul contenimento del Coronavirus sono le stesse e anzi rifiutarsi di sottoscrivere può integrare un'ulteriore condotta illecita.

Non è un caso che non ci sia nessuna sanzione specifica per essere sprovvisti del modulo o per il fatto di non averlo compilato; quello che conta, in realtà, è accertare i motivi dello spostamento e l'identità della persona. L'autocertificazione è un modo pratico e anche utile per farlo in tempi brevi e così accelerare i controlli, ma non è indispensabile. Così la domanda può essere meglio posta sotto un altro aspetto: **conviene non firmare l'autocertificazione?** La risposta, in estrema sintesi, è che non è una buona idea evitare di apporre la propria sottoscrizione sul modello. Vediamo subito perché.

Innanzitutto, la dichiarazione delle ragioni dello spostamento avviene "**sotto la propria responsabilità**": c'è un basilare obbligo di verità che coinvolge in primo luogo l'attestazione delle proprie generalità e qui viene in subito gioco una norma fondamentale del codice penale **[1]** - che non a caso è richiamata proprio nell'intestazione del modello - che punisce chi dichiara falsamente a un pubblico ufficiale la propria identità o le proprie qualità personali con la reclusione da uno a sei anni.

Si tratta di un **reato grave**, che prescinde dall'autocertificazione: le forze di Polizia in occasione dei controlli su strada finalizzati al rispetto delle misure di contenimento Covid-19 sono sempre legittimate a chiedere le **generalità** e chi risponde falsamente sul suo nome, data di nascita, residenza o domicilio commetterà questo delitto anche se ha dichiarato questi elementi verbalmente anziché per iscritto. Il fatto di aver apposto o meno la **firma sul modulo** non conta nulla a questi fini, la prova sarà in quanto detto dal cittadino agli operanti e da loro percepito in quel momento.

Chi, invece, **rifiuta di fornire le proprie generalità** in occasione dei controlli – semplicemente non rispondendo, anziché indicando dati falsi – commetterà un reato, più lieve del precedente, di tipo contravvenzionale **[2]** punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro; anche questa condotta non ha nulla a che fare con l’autocertificazione e si compie per il semplice fatto di **non dichiarare i propri dati** identificativi quando se ne viene richiesti durante i controlli svolti per garantire il rispetto delle prescrizioni sul Coronavirus.

Ma fin qui siamo rimasti ancora alla parte “compilativa” delle informazioni da fornire, cioè quelle che riguardano chi siamo e non ancora perché ci muoviamo e se siamo a conoscenza dei divieti vigenti sul territorio nazionale e di quelli ulteriori della Regione che attraversiamo. Qui viene quello che più conta ai fini della nostra domanda – se **ci si può rifiutare di apporre la firma** sul modulo e se conviene farlo oppure no.

Ebbene, devi sapere che la firma è ininfluente ai fini della responsabilità e la trasgressione può ben essere accertata a prescindere dalla tua sottoscrizione del modello e addirittura dalla sua stessa compilazione. In pratica, **non firmare** è un espediente che non serve ed anzi può rivelarsi **dannoso**.

L’autocertificazione infatti ci chiede di dichiarare se siamo a conoscenza delle **misure di contenimento del contagio**, cioè delle restrizioni imposte dai Decreti emanati dal Governo e dalle eventuali ordinanze più restrittive imposte dalle Regioni di appartenenza. Qui bisogna anche dichiarare di non essere **sottoposti a quarantena** e di non essere risultati **positivi al Covid-19** (risultare positivi è cosa ben diversa dall’essere positivi: per essere risultati positivi bisogna aver effettuato un tampone o un test sierologico che abbia dato questo esito).

Anche questa è una domanda che ci può essere rivolta a voce dagli operanti, i quali, una volta identificato il dichiarante, potranno verbalizzare la risposta e trarne le conseguenze. Lo stesso accadrà per le **motivazioni dello spostamento**: in assenza di autocertificazione, i verbalizzanti le annoteranno e riporteranno nei propri atti e il loro verbale farà fede fino a querela di falso, cioè non potrà essere contestato e “smontato” con una semplice affermazione di segno contrario del privato cittadino.

Ora, il rifiutarsi di rispondere sul motivo dello spostamento equivale a non avere **nessuna ragione valida per essere uscito da casa**: così la trasgressione dei

divieti sarà conclamata ed evidente. La norma infatti punisce semplicemente «il mancato rispetto delle misure di contenimento» **[3]**; in altre parole, il presupposto della violazione non passa necessariamente attraverso l'autocertificazione.

Potrà trasgredire le regole - ed essere sanzionato - chi riporta sul modulo un **motivo invalido** così come chi lo dichiara verbalmente agli incaricati del controllo e la sottoscrizione del dichiarante non è affatto un elemento costitutivo dell'infrazione delle regole, semmai è un mezzo per documentarla, ma non certo indispensabile.

Perciò nessuna **firma assente** sull'autocertificazione potrà "salvare" il malcapitato dalle conseguenze di legge e cioè dalla [multa da 400 a 3.000 euro](#) (aumentata fino a un terzo se la trasgressione è avvenuta a bordo di un veicolo); ma non ci sarà nessuna esimente neppure per le **sanzioni penali**, come il mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al Covid-19, che rischierà l'arresto da 3 a 18 mesi e il pagamento di un'ammenda da 500 a 5.000 euro, senza possibilità di oblazione.

L'autocertificazione, così come non è necessaria per l'integrazione delle violazioni amministrative, così non influisce sulla sussistenza di queste ulteriori condotte costituenti reato; inoltre, come abbiamo osservato, anche il rendere verbalmente **dichiarazioni false** comporta comunque reato. Quindi anche chi è risultato positivo al Coronavirus e nonostante ciò esce di casa sarà responsabile del reato di epidemia **[4]**, a prescindere da qualsiasi autocertificazione, dal suo contenuto e dal fatto che sia stata firmata o meno.

Note

[1] [Art. 495 Cod. pen.](#) "Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri". **[2]** [Art. 651 Cod. pen.](#) "Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale". **[3]** Art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Sanzioni e controlli". **[4]** [Art. 452 Cod. pen.](#) "Delitti colposi contro la salute pubblica".